



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. Personale - Trattamento giuridico

PROVVEDIMENTO N. 1496 DEL 04/07/2022

OGGETTO:	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PROVVEDIMENTO N.770/2019 IN MATERIA DI AUTOREGOLAMENTAZIONE RELATIVA AI CRITERI DI NOMINA DELLE COMMISSIONI CONCORSUALI DELLA DIRIGENZA OVVERO DI SELEZIONE PUBBLICA EX ART.110 D.LGS.N.267/2000 DELLA DIRIGENZA
-----------------	--

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO integralmente il proprio precedente provvedimento n.770/2019 in oggetto;

VISTA la D.G.n.130/2022 ad oggetto "ATTUAZIONE PTFP 2022-2024 - INDIRIZZI E PIANO DI LAVORO - ASSETTO SERVIZI SOCIALI ATSVI - VERIFICA POSTI SCOPERTI L.n.68/1999";

CONSIDERATO che occorre procedere con la nomina delle commissioni per lo svolgimento di n.4 concorsi pubblici a tempo indeterminato per la dirigenza dell'ente;

RILEVATA la difficoltà di composizione delle commissioni concorsuali in questione anche alla luce dei criteri particolarmente restrittivi di cui al proprio precedente provvedimento n.770/2019 nonchè tenuto conto di obiettive criticità legate all'accettazione delle nomine anche valutata la situazione pandemica e la necessità delle pubbliche amministrazioni in ordine al rilascio dei relativi nulla osta;

DATO ATTO che non esiste una disposizione di legge o regolamentare in ordine alla presente materia salvo i limiti legali vigenti;

RITENUTO che debbano essere apportate le seguenti modifiche ed integrazioni all'atto di autoregolamentazione sopra citato come di seguito esplicitato:

- si ritiene necessario che il limite di n.1 componente interno sia aumentato a n.2
- si ritiene necessario precisare i termini della partecipazione del Segretario Comunale dell'ente e dei Segretari Comunali e Provinciali in genere
- si ritiene necessario che la nomina di avvocati sia maggiormente aperta rispetto al profilo soggettivo
- si ritiene necessario ridurre alcune esimenti di nomina mantenendo l'incompatibilità per i soggetti titolari di funzioni presso uffici di diretta collaborazione di autorità politiche
- si ritiene necessario fissare in n.2 anni antecedenti la nomina alcuni vincoli di incompatibilità

RITENUTO di procedere, con l'occasione, anche con altre minori integrazioni / modifiche e con migliorie redazionali al testo anche di natura formale;

VISTA la L.n.241/1990

VISTO il D.Lgs.n.165/2001

VISTO il D.Lgs.n.267/2000

VISTO il DPR n.62/2013



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. Personale - Trattamento giuridico

VISTO lo STATUTO COMUNALE

VISTO il REGOLAMENTO D'ORGANIZZAZIONE

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 147/*bis* del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento evidenziando che lo stesso non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

RITENUTO di poter attestare, in ordine al presente provvedimento, il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso oltre al rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;

DISPONE

1. DI APPROVARE l'allegato documento contenente i criteri di autoregolamentazione cui si atterrà il sottoscritto, quale autorità pubblica individuata dalla Giunta Comunale ovvero dal Comitato dei Sindaci ATS VI, per la successiva nomina delle commissioni concorsuali della dirigenza ovvero selettive ex art.110 TUEL della dirigenza;
2. DI INCARICARE il "Servizio Personale" alla conseguente revisione del modello di autochiarazione da rendere ai sensi del DPR n.445/2000 da parte dei componenti delle commissioni in virtù del presente provvedimento;
3. DI COMUNICARE il presente provvedimento al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale quale autorità anticorruzione del Comune di Fano;
4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento *sine die* presso "amministrazione trasparente" nella sezione "CONCORSI".

IL DIRIGENTE
SERVIZIO PERSONALE
Dott.Pietro CELANI
documento firmato digitalmente

DIRETTIVA N.3/2018 D.F.P.
ART.35, COMMA N.5.2 D.LGS.N.165/2001
ART.7 "LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE CONCORSUALI"

CRITERI DI INTEGRITA' E TRASPARENZA PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO PUBBLICO OVVERO SELEZIONE EX ART.110 D.Lgs.n.267/2000 DEI DIRIGENTI - CRITERI APPLICABILI ANCHE ALLA PROCEDURE DI "MOBILITA' VOLONTARIA" PER LA DIRIGENZA.

a) la scelta del singolo componente, incluso il presidente, dovrà avvenire sulla base delle caratteristiche curriculari e della competenza professionale posseduta in una o più materie richieste per l'espletamento delle prove; il presidente deve, in ogni caso, svolgere le funzioni di dirigente pubblico presso enti soggetti all'art.1, comma n.2 del D.Lgs.n.165/2001; le caratteristiche curriculari e la competenza sono valutate in modo collegiale in relazione alla natura del posto oggetto di procedura concorsuale o selettiva con riferimento alle diverse materie previste dalle prove nonché in relazione ai titoli presupposti per la partecipazione; il "segretario verbalizzante" non si considera "componente" della commissione. Nel caso di nomina di dipendenti pubblici in servizio gli stessi debbono possedere la qualifica di dirigente pubblico presso gli enti cui si applica l'art.1, comma n.2 (è sempre ammessa la nomina di Segretari Comunali e Provinciali quali componenti ma non quali presidenti) nonché l'art.3 del D.Lgs.n.165/2001 (in tale ultimo caso si pone principale ma non esclusivo riferimento a: magistrati, professori universitari ordinari od associati, dirigenti pubblici di particolari carriere, componenti delle forze di polizia ovvero del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con grado equiparabile alla dirigenza) fatta eccezione per quanto previsto nella successiva lettera e); è altresì possibile la nomina di dirigenti pubblici od equiparati che svolgano servizio presso organi costituzionali titolari del potere di autodichia. La nomina può riguardare anche professionisti privati titolari di particolari competenze giuridiche e/o economiche (ad esempio: notai oppure soggetti iscritti presso l'elenco dei Revisori dei Conti degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno che abbiano svolto il ruolo di Presidente del Collegio in enti locali in cui sia prevista la dirigenza). La nomina può altresì ricadere su soggetti che abbiano svolto, nella loro carriera, funzioni di dirigenza pubblica e/o che siano comunque particolarmente esperti in relazione al posto messo a concorso per pluriennale attività lavorativa e/o di insegnamento e/o di formazione ovvero di studio e/o ricerca. Per i componenti collocati in quiescenza si applicano le disposizioni di cui all'art.3, comma n.1 della L.n.56/2019.

b) la nomina della commissione deve essere disposta dopo lo spirare del termine di presentazione delle domande di partecipazione; la commissione è formata da n.3 componenti incluso il presidente oltre ad eventuali componenti aggiunti ove necessario per l'accertamento della lingua straniera e per le applicazioni informatiche (per i componenti aggiunti non si applicano le disposizioni del presente atto);

c) in ciascuna commissione è prevista la presenza obbligatoria di almeno n.1 componente esterno ove la commissione sia composta da 3 componenti incluso il presidente (il Segretario Comunale in servizio presso l'ente si considera "componente interno" ancorchè sia incardinato presso il Ministero degli Interni); il numero dei componenti esterni obbligatori è elevato a n.2 ove la commissione sia composta da 5 componenti incluso il presidente;

d) gli eventuali componenti interni anche con funzioni di presidente debbono possedere la qualifica dirigenziale oppure svolgere funzioni dirigenziali (può essere nominato, in qualità di "esperto", anche il Segretario Comunale in servizio presso l'ente); i dirigenti di ASET spa, in quanto società "*in house*" del Comune di Fano, sono considerati "componenti interni";

e) divieto di nomina di componenti esterni che siano appartenenti:

- all'Ufficio Territoriale di Governo di Pesaro Urbino
- alle Forze di Polizia della Provincia di Pesaro Urbino
- alla Magistratura civile sez. Lavoro o penale presso il Tribunale di Pesaro nonché presso la Corte d'Appello di Ancona nonché presso la Corte di Cassazione
- alla Magistratura della Corte Conti Marche e della Corte Conti Centrale (sezioni giurisdizionali)
- alla Magistratura del TAR Marche e del Consiglio Stato (sezione giurisdizionale)
- al Collegio dei Revisori dei Conti vigente presso il Comune di Fano

Non sussiste incompatibilità per i componenti che svolgano funzioni di Vice Procuratore Onorario ovvero Giudice di Pace Onorario;

f) incompatibilità di componenti che siano in lite pendente con il Comune di Fano;

g) incompatibilità di componenti che siano Amministratori ovvero componenti del Collegio Sindacale di società partecipate dal Comune di Fano in via diretta ed indiretta ove l'ente ne detenga il controllo e le relative nomine siano indicate o disposte dallo stesso; divieto di nomina di componenti che siano amministratori o componenti del Collegio Sindacale di enti di diritto privato in controllo del Comune di Fano ovvero presso enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Fano;

h) qualora la nomina ricada presso Avvocati gli stessi debbono anche aver maturato l'idoneità alla qualifica di professori ordinari od associati presso le università oppure debbono anche essere abilitati al patrocinio presso le Corti Superiori; possono anche appartenere all'Avvocatura dello Stato ovvero di un ente pubblico; possono appartenere al consiglio del relativo ordine professionale sia circondariale che nazionale anche con funzione di presidente;

i) divieto di nomina di componenti che svolgano, in via ordinaria e continuativa, le funzioni di patrocinio legale nell'ambito o per conto dell'Avvocatura Comunale di Fano con assunzione di patrocini per materia ovvero per tempo (rapporti professionali che esulano dall'affidamento di patrocini *uti singuli*);

l) incompatibilità di componenti che, fermo restando l'impedimento derivante dall'art.35bis del D.Lgs.n.165/2001, siano incorsi in una condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli art.10 e 11 del D.Lgs.n.235/2012 (ex art.58 e 59 del D.Lgs.n.267/2000);

m) incompatibilità di componenti che siano stati oggetto, presso il pubblico impiego, di licenziamento disciplinare ovvero per persistente insufficiente rendimento;

n) incompatibilità di componenti, anche in quiescenza, nel caso in cui gli stessi abbiano od abbiano avuto alle proprie dipendenze presso il Comune di Fano od altro ente pubblico o privato, nel biennio precedente la nomina, uno o più candidati;

o) incompatibilità di componenti che siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato presso uffici di diretta collaborazione di autorità politiche;

p) incompatibilità di componenti che siano tra loro:

1) legati da vincoli lavorativi che comportino un rapporto di gerarchia e subordinazione;

ovvero

2) legati da vincoli di cui all'art.51, comma n.2 c.p.c.;

q) uno stesso componente non potrà essere nominato, relativamente a procedure concorsuali o selettive per la dirigenza, per più di due volte nell'arco di un medesimo mandato elettorale del Sindaco (le procedure di "mobilità volontaria" per la dirigenza non concorrono a determinare il suddetto limite); resta inteso, in ogni caso, che la rinnovazione del procedimento concorsuale o selettivo per lo stesso posto, ove il procedimento abbia dato esito all'individuazione di un vincitore, comporta la rotazione dei componenti della commissione (da attuarsi in modo almeno prevalente);

r) incompatibilità, quale componente ovvero presidente, del dirigente che procede alla nomina della commissione.